PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE



Nozioni di Diritto internazionale penale

1. Due concezioni di "legalità penale"

- Legalità formale: è la legge a rendere criminoso un fatto (<u>tutela degli individui rispetto allo Stato</u>: Magna Charta del 1215, Dichiarazione d'indipendenza americana del 1774, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese del 1789) → <u>corollari</u>: **riserva di legge** (solo la legge parlamentare; nei paesi di *common law* anche le fonti consuetudinarie e giurisprudenziali), **determinatezza** e **tassatività** (divieto di analogia), **irretroattività**
- L'art. 25, 2° co., Cost. italiana afferma espressamente che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».



Gustav Radbruch (1878- 1949)

- Legalità sostanziale: è la pericolosità di un fatto a renderlo criminoso e non la legge (tutela della comunità a scapito dei singoli)
- <u>Formula di Radbruch</u>: laddove la legge sia incompatibile con i principi di giustizia sostanziale "ad un livello intollerabile", o la legge sia stata posta in essere esplicitamente in aperto contrasto con "il principio di uguaglianza che costituisce il fondamento di tutta la giustizia", la legge deve essere disapplicata dal giudice per ragioni di giustizia sostanziale.



• "secondo questo metro, intere parti del diritto nazionalsocialista non hanno mai raggiunto la dignità di diritto valido. La qualità dominante della personalità di Hitler, quella stessa che è diventata l'essenza di tutto il 'diritto' nazionalsocialista, era la sua totale mancanza di senso della verità e del diritto. Per la mancanza di senso del diritto, egli poteva senza preoccupazioni elevare a legge l'arbitrio più grossolano".

2. L'evoluzione del principio di legalità nel diritto internazionale penale

• dalla legalità sostanziale:

- la massima *nullum crimen sine lege* viene interpretata in diversi modi:
- a) essa non rappresenta una limitazione di sovranità per lo Stato, bensì è espressione di un principio di giustizia: sarebbe contrario a giustizia non punire crimini che non lo sono solo sul piano formale (posizione del Tribunale di Norimberga); *oppure*
- b) essa costituisce una regola politica (di valenza interna, atta a proteggere i cittadini dagli arbitri del giudice e del legislatore) che non è necessariamente applicabile alle relazioni internazionali (posizione del Tribunale Militare Internazionale di Tokyo)

alla legalità formale:

- principio posto a presidio dei diritti umani dell'accusato → Statuti TPIY, TPIR, CPI, corti ibride

Art. 22 (Nullum crimine sine lege) Statuto CPI

- «1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
- 2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
- 3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto».

I corollari del principio di legalità prescritto dallo Statuto della CPI

La tassatività delle fattispecie criminali non è rigida

- es. previsione a titolo residuale di "altri atti inumani" tra i crimini contro l'umanità → cruciale importanza del ruolo del giudice internazionale nella definizione del diritto;
- tuttavia, nello Statuto della CPI sono stati fatti passi in avanti rispetto al passato in quanto sono stati individuati alcuni elementi costitutivi della fattispecie: deve essere di "carattere analogo" agli altri crimini contro l'umanità e "cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o una seria lesione al corpo o alla salute fisica o mentale" (art. 7, par. 1, lett. k) → la mancata tassatività dovuta alla previsione di fattispecie residuali è compensata dai seguenti fattori: non punibilità dell'*error iuris*; principio dell'interpretazione restrittiva; principio del *favor rei*

Il divieto di analogia

- divieto di *analogia legis*, ovvero l'estensione della norma a casi da essa non espressamente previsti o disciplinati → è ammissibile il ricorso ai principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni, al fine di colmare le lacune normative: il ricorso a tali principi non può mai essere usato in funzione incriminatrice, ma solo per specificare il contenuto, i contorni e i limiti applicativi di fattispecie incriminatici già previste in diritto consuetudinario o convenzionale
- **criterio dell'***eiusdem generis*: quando in una norma che elenca tipologie criminali viene fatta seguire una clausola generica come quella di "altri atti inumani" (art. 7, par. 1, lett. k, Statuto CPI), quest'ultima deve essere interpretata nel senso che la norma è applicabile a cose o persone dello stesso genere o della medesima tipologia di ogni altra fattispecie espressamente elencate
- analogia applicata ai principi generali e non alle singole fattispecie criminali: es. nuova arma di distruzione di massa non vietata; la punibilità è giustificata non mediante l'*analogia legis* ma sulla base che esiste un principio generale che vieta l'utilizzo delle armi dagli effetti intrinsecamente indiscriminati o con caratteristiche tali da causare danni superflui o sofferenze non necessarie

L'irretroattività

a) Considerazioni generali:

non era previsto a Norimberga, ma previsto in relazione a processi celebrati a livello nazionale → art. 15, par.
2, Patto sui diritti civili e politici.

Art. 15 Patto sui diritti civili e politici

- 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
- 2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.
- E' una eccezione al principio di non retroattività
- E' una norma incriminatrice il cui contenuto rinvia ai Principi di Norimberga
- E' ≠ dall'art. 7, par. 2, CEDU che ha lo stesso contenuto formale ma che è stata interpretata dalla CtEDU come una eccezione al principio di non retroattività solo in relazione all'efficacia di quelle leggi penali adottate dai paesi occupati dai nazisti e che permettono di punire i crimini da essi commessi (v. sentenza *Kononovc*. *Lettonia* del 2008).

b) Adattamento evolutivo delle norme alle mutate condizioni sociali

L'adattamento evolutivo è ammissibile se:

- a) in armonia con le norme che fondano la responsabilità penale per quel determinato fatto tipico, ovvero, più specificamente, con le norme che definiscono il nucleo essenziale della fattispecie tipica,
- b) conforme ai principi fondamentali del d.i.p. o quantomeno ai principi generali di diritto,
- c) ragionevolmente prevedibile da parte del reo.

Ciò si traduce in:

- a) un ampliamento delle condotte tipiche rilevanti (elemento oggettivo), oppure
- b) in un abbassamento della soglia minima di partecipazione psicologica alla realizzazione del reato (elemento soggettivo).

Tale processo di adattamento presuppone:

- a) l'esistenza di una fattispecie incriminatrice dai contorni applicativi ampi (es. la norma incriminatrice sulla violenza sessuale),
- b) che tale fattispecie non preveda già al suo interno una esplicita elencazione tassativa degli atti idonei ad integrare la condotta tipica di reato.

Il principio di interpretazione favorevole al reo applicabile sia all'interpretazione della norma incriminatrice (trova applicazione nell'art. 22, par. 2, Statuto CPI) che alla valutazione della prova (c.d. *in dubio pro reo*)

3. Principio della legalità delle pene

- Negli ordinamenti interni si considera necessario stabilire per ciascun reato una cornice edittale di pena (c.d. massimi e minimi di pena applicabili).
- Nel diritto internazionale il principio della legalità della pena non esiste.
- Art. 23 (*Nulla poena sine lege*) Statuto CPI: «Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto».
- Art. 77 (Pene applicabili) Statuto CPI: a) reclusione non superiore a 30 anni; b) ergastolo, giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla condizione personale del condannato